

**Quote e terreni.** Per l'affrancamento c'è tempo fino a lunedì, ma mancano ancora le istruzioni

# Recupero fra Unico e F24

Oltre al riporto nel modello potrebbe servire la distinta «a zero»

**Giorgio Gavelli**  
**Gian Paolo Tosoni**

■ Ancora pochi giorni, fino al 30 giugno (che scade lunedì 2 luglio), per affrancare il valore maturato al 1° luglio 2011 delle aree e delle partecipazioni non quotate, versando solo l'eventuale eccedenza rispetto a quanto già pagato in passato. Una possibilità, tuttavia, ostacolata dall'assenza di istruzioni operative: in particolare, non si capisce se occorre indicare (e come) la compensazione nel modello F24 o se è sufficiente versare l'eventuale eccedenza netta d'imposta dovuta.

## La chance

L'articolo 7 del Dl 70/2011 offre la possibilità di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto di terreni (edificabili e non) e partecipazioni (anche qualificate, purché non quotate) non detenute in regime d'impresa, versando l'imposta sostitutiva del 2% o del 4% del valore riferito al 30 giugno 2011 risultante da una stima asseverata. I dati dell'affrancamento e del versamento vanno riportati in Unico, al quadro RT per quanto riguarda i titoli e al quadro RM per quanto attiene alle aree.

## In Unico

In Unico 2012 si riportano i dati delle rivalutazioni perfezionate con il versamento nel 2011, oppure quelle che non hanno richiesto il versamento per effetto della compensazione. La vera novità consiste nell'aver consentito a chi si è già avvalso in passato della stessa opportunità di non dover versare nuovamente l'intera

imposta per poi chiedere a rimborso quella assolta precedentemente, ma di detrarre dal nuovo importo dovuto quanto già versato in passato. La novità è stata commentata dalle Entrate con la circolare 47/E del 24 ottobre 2011, nella quale, tra l'altro, si afferma che in una simile ipotesi il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e può ripartire in tre rate di pari importo il debito d'imposta che risulta sottraendo dall'importo dovuto per questo affrancamento le rate già pagate in precedenza. Ciò che, tuttavia, la circolare non dice è come, operativamente, effettuare queste compensazioni.

## L'esempio

Supponiamo che un contribuente abbia già in passato assolto l'imposta sostitutiva del 4% sul valore di 100mila euro, versando 4mila euro. La perizia asseverata con riferimento al 1° luglio scorso riporta ora un valore di 180mila euro, che determinerebbe un'imposta dovuta di 7.200 euro. Ma, a questo punto, non si sa come procedere. Una prima ipotesi è quella di indicare in F24 solo i 3.200 euro residui, lasciando al quadro RT (o RM) di Unico il compito di mettere l'Agenzia in condizione di capire che si tratta di un versamento a conguaglio. Una seconda possibilità, invece, è di indicare in F24 un debito d'imposta di 7.200 euro e un credito in compensazione (in corrispondenza del codice con cui fu a suo tempo versata la sostitutiva) di 4mila euro, sempre

che le procedure informatiche degli istituti di credito accettino questo comportamento.

Ancora più delicato è il caso di chi ha visto decrementare il valore del bene, ma si è dotato comunque di una perizia asseverata aggiornata, in particolare per le aree, laddove il valore affrancato costituisce valore minimo di cessione. Se, invertendo i valori dell'esempio precedente, il contribuente ha versato in passato 7mila euro di imposta sostitutiva e si trova ora a determinare un debito di 5mila euro, come può far valere la compensazione? Tramite Unico o presentando entro il 30 giugno un modello F24 a saldo zero in cui rende visibile l'incontro tra credito e debito d'imposta di 5mila euro?

## Nessun rimborso

Non ci sono perplessità, invece, sulla sorte dei 2mila euro che il contribuente, nell'ultimo esempio, ha versato in più in passato. L'articolo 7, comma 2, lettera ff) del Dl 70/2011 prevede, infatti, che nessun rimborso spetta sull'importo eccedente quello dovuto in base all'ultima rideterminazione effettuata. Con l'occasione l'Agenzia potrebbe chiarire se il donatario delle partecipazioni (che succede al donante nel valore fiscalmente riconosciuto del titolo) possa scomputare dal suo debito d'imposta per l'affrancamento quanto eventualmente versato in passato allo stesso titolo dal donante, rendendo così perfetta la continuità pur in presenza di soggetti diversi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'identikit

**01 | L'OPERAZIONE**  
Si tratta dell'ennesima riapertura dei termini della possibilità di procedere alla rivalutazione di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché di terreni edificabili e con destinazione agricola. La data di riferimento dei valori è il 1° luglio 2011

**02 | IL VERSAMENTO**  
È dovuta un'imposta sostitutiva del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per quelle qualificate e per i terreni. Il versamento deve essere eseguito entro lunedì 2 luglio in unica

soluzione oppure in due o tre rate uguali: la prima entro tale data e le successive entro il 30 giugno degli anni successivi. La rateazione comporta la maggiorazione dell'importo nella misura del 3% annuo

## 03 | LA NOVITÀ

In questa occasione è consentito compensare l'imposta sostitutiva dovuta con quella versata in occasione di precedenti rivalutazioni per i medesimi beni. Questa possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente

## LA PAROLA CHIAVE

### Rivalutazione

■ Ha il significato di rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto, al fine della determinazione della plusvalenza. Quindi il perimetro è rigorosamente riservato alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali e riguarda soltanto il valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle

partecipazioni in società non quotate. Ne consegue che questa rivalutazione non ha alcun effetto nell'ambito del reddito di capitale e di impresa. Ad esempio, se il socio che ha rivalutato la sua partecipazione recede dalla società, non potrà far valere il costo della partecipazione rivalutata, ma il reddito sarà determinato confrontando le somme o i beni ricevuti con il costo storico della partecipazione. Così pure una persona fisica che ha rivalutato i terreni edificabili ma poi li destina direttamente alla attività di costruzione non può assumere come costo fiscalmente deducibile quello della rivalutazione

**Previdenza.** L'assemblea dei dottori commercialisti

# Assegno più generoso grazie all'integrativo

**Federica Micardi**

■ Un quarto del contributo integrativo andrà a incrementare la pensione dei dottori commercialisti. È quanto prevede la delibera approvata ieri dall'assemblea dei delegati. Ora, perché la decisione presa dall'assemblea dei delegati di venti operativa è necessario il nulla osta dei ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia).

Il contributo integrativo dei commercialisti, ricordiamo, a partire dal gennaio 2012 è stato elevato definitivamente al 4% grazie alla legge Lo Presti (si veda Il Sole 24 Ore del 16 giugno 2011), e viene addebitato in parcella al cliente. «Abbiamo deciso di riconoscere l'1% a tutti gli iscritti senza esclusioni - spiega Walter Anedda, presidente della Cassa - per favorire i giovani; l'ipotesi di calibrare l'integrativo in base ai versamenti effettuati è stata accantonata perché avrebbe avvantaggiato chi può permettersi di versare alla previdenza più del dovuto, e raramente si tratta dei giovani».

Una precisazione necessaria, visto che si è spesso parlato di modulare l'integrativo per premiare chi decide di versare un contributo soggettivo superiore al minimo obbligatorio, pari oggi al 12 per cento. Inoltre un sistema premiante già c'è: «Abbiamo introdotto mesi fa l'aliquota di computo - prosegue Anedda - che ha un sistema di calcolo che mira a stimolare gli iscritti a versare più del minimo obbligatorio»; chi versa il 12% si vedrà accreditato sul proprio montante individuale il 15%, mentre chi versa il 17% di soggettivo si vedrà accreditato il 21 per cento.

Il 75% dell'integrativo, andrà invece a sistema per la sostenibilità della Cassa, le spese di gestione e l'aliquota di computo. Sempre ieri è «naufregata» la proposta di riduzione della contribuzione soggettiva dei pensionati-lavoratori, circa 5mila. «È mancata la maggioranza dei due terzi necessaria per modificare lo Statuto» spiega Anedda. Una delibera che non ha mai convinto l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdc). «Inizialmente ci siamo opposti al dimezzamento del contributo soggettivo dei pensionati lavoratori - racconta Eleonora Di Vona, presidente dell'Ungdc - poi abbiamo raggiunto un compromesso, e cioè appoggiare questa delibera se veniva introdotto l'obbligo, per chi sceglieva il dimezzamento, di versare un contributo equitativo pari al 2 per cento».

La delibera, però, non è passata. Dei 143 delegati aventi di-

ritto erano presenti in 121, di questi hanno votato a favore in 85 (i due terzi dei presenti ma non degli aventi diritto), gli «unionisti» si sono astenuti e qualcuno ha votato contro. «Un errore di valutazione - sostiene Walter Anedda - perché l'aliquota di computo avrebbe portato alla Cassa ulteriori fondi che sarebbero andati a vantaggio di tutto il sistema, soprattutto dei giovani, che nel sistema ci restano per anni, mentre il dimezzamento dei contributi avrebbe avuto come unico effetto quello di abbassare l'assegno della pensione integra-

## LO STOP

Non passa la delibera per consentire ai pensionati lavoratori di dimezzare il contributo soggettivo dal 12 al 6 per cento

tiva del pensionato attivo».

L'Unione è, invece, molto soddisfatta dell'attribuzione del 25% del contributo integrativo nel montante individuale: «È il primo passo verso la riduzione dell'iniquità intergenerazionale - afferma Eleonora Di Vona - che si è venuta a creare con la riforma del 2003, l'unica leva a disposizione della Cassa per cercare di elevare il tasso di sostituzione cioè il rapporto tra pensione e ultimo reddito, che per i giovani attualmente non arriva al 30 per cento».

## I numeri

**01 | I DATI CONTABILI**  
All'assemblea dei delegati di ieri sono stati presentati i risultati dell'ultima gestione che riportano:  
• un avanzo di oltre 350 milioni di euro  
• un patrimonio netto che supera i 4,2 miliardi di euro, in linea con le previsioni del bilancio tecnico  
• entrate contributive che sfiorano i 550 milioni di euro, 30 milioni in più rispetto all'anno precedente

## 02 | LA PLATEA

Gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono circa 113mila. Di questi, gli iscritti alla Cassa di previdenza sono circa 81mila. La pensione media (dati 2009) si attesta intorno ai 31mila euro

**Fallimenti.** Il trattamento fiscale

# Accordi di ristrutturazione con imposta di registro fissa

**Angelo Busani**

■ Mentre il decreto che omologa il concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore (articolo 124 della legge fallimentare) è soggetto a imposta di registro proporzionale (fatta eccezione per le cessioni all'assuntore che rientrano nel campo applicativo dell'Iva), il decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis della legge fallimentare) è soggetto a registrazione con l'imposta fissa di registro. È quanto affermano le Entrate con la circolare 27/E del 21 giugno 2012, nella quale peraltro si precisa che se l'accordo di ristrutturazione prevede un trasferimento immobiliare, per questa parte si applica-

no le ordinarie imposte proporzionali previste per i trasferimenti immobiliari. Quanto al concordato fallimentare con l'intervento di un terzo assuntore, la ragione della tesi delle Entrate si basa sulla considerazione che «contrariamente a quanto accade nella procedura di concordato con cessione di beni o in quella con garanzia, nel caso del concordato con terzo assuntore, l'atto giudi-

## LE INDICAZIONI

Le Entrate chiariscono anche che il decreto di omologa del concordato preventivo sconta il tributo in misura proporzionale

ziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi». A questo riguardo, visto che all'assuntore viene ceduto l'attivo fallimentare a fronte dell'accordo da parte sua dei debiti della procedura, la base imponibile è rappresentata (ai sensi dell'articolo 21 del Dpr 131/86, Testo unico dell'imposta di registro) dalla disposizione fiscalmente più onerosa, confrontando cioè l'imposizione sulla cessione dei beni dalla procedura all'assuntore (ad esempio, con l'applicazione dell'aliquota dello 0,5% sui crediti oggetto di cessione) e l'imposizione relativa all'accordo dei debiti fallimentari da parte dell'assuntore (tassa applicando l'aliquota del

3% all'importo dei crediti oggetto di accollo).

Con riferimento invece al decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, esso è tassato con l'imposta fissa poiché rientra nell'ambito applicativo di cui all'articolo 8, lettera g), Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86, il quale appunto prevede che i decreti di omologazione siano sottoposti a registrazione in termine fisso e con l'imposta fissa.

La circolare, che analizza il tema della tassazione del decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione, non si occupa però della tassazione dell'accordo stesso, il quale può essere del contenuto più vario, potendo prevedere ad esempio, con riferimento alle obbligazioni oggetto di ristrutturazione, novazioni, remissioni, differimento di scadenze, cessione di beni ai creditori, eccetera: non dovrebbe però esserci dubbio sul punto che, trattandosi di

accordi subordinati al provvedimento giudiziario di omologazione, essi si debbano registrare con l'imposta fissa (articoli 14, 19 e 27 del Dpr 131/86).

La circolare 27/E, occupandosi del concordato fallimentare con terzo assuntore e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, va dunque a completare il panorama della tassazione delle attività che si svolgono nelle procedure concorsuali, inaugurato dalla risoluzione 72 del 26 marzo 2012 che, in riforma della risoluzione 28 del 31 gennaio 2008, aveva sancito l'applicazione dell'imposta fissa al decreto di omologa del concordato preventivo con garanzia e al decreto di omologa del concordato preventivo con cessione dei beni mentre aveva stabilito l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro per il decreto di omologa del concordato preventivo con assuntore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Infortuni.** Da novembre nuove regole per il calcolo dei premi

# Insegnanti e personale Ata in par condicio con l'Inail

**Giuseppe Maccarone**  
**Silvana Toriello**

■ Cambiano le regole per il calcolo del premio Inail per gli insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado. Si passa dal premio speciale unitario al premio ordinario con inquadramento nelle voci di tariffa 0611 al tasso del 6 per mille della gestione Terziario. Il personale Ata (ausiliari tecnici amministrativi), fermo restando l'inquadramento nel settore economico diriferimento, confluisce nella stessa voce di tariffa con l'eccezione degli amministrativi già classificati alla voce degli impiegati (0722). Stesso tasso del 6 per mille per le scuole comunali anch'esse eccezionalmente collocate nella gestione Terziario. Il premio speciale è previsto dall'articolo 42 del TU sulla assicurazione obbligatoria ed è stato ideato per tutte quelle lavorazioni le cui le modalità di esecuzione e altre circostanze rendono difficile l'accertamento delle persone occupate, della retribuzione corrisposta e delle ore di presenza lavorativa, che sono alla base del calcolo del premio or-

dinario. Inizialmente, stante la dinamica di svolgimento dell'attività del personale insegnante, si è ritenuto che vi fossero le condizioni per l'applicazione della speciale modalità di individuazione delle somme da versare all'Inail. Ora le cose sono cambiate. Infatti l'attività lavorativa degli insegnanti, attualmente, appare determinata o comunque determinabile e anche i relativi programmi sono stabiliti anticipatamente e per l'intero anno scolastico distinti per istituto, corso, classe, numero di docenti, singola materia e numero di ore destinate all'insegnamento teorico in aula, esercitazioni tecnico pratiche e attività ginnico sportive. Ne deriva che non sussistono più le condizioni per l'applicazione della regola speciale visto che è possibile acquisire gli elementi presi a base per il calcolo del premio ordinario. Peraltro, la stessa presenza obbligatoria del Lul nelle scuole con l'indicazione di retribuzioni determinate o determinabili per docenti, riguardanti tutte le attività che dovranno svolgere per l'intero anno scolastico, rappre-

senta il quadro di una realtà lavorativa mutata che non offre difficoltà nel reperimento degli elementi utili al calcolo del premio Inail con le modalità ordinarie.

La confluenza nella voce di tariffa 0611 sia per gli insegnanti, sia per il personale Ata, a regime si tradurrà in un risparmio per i datori di lavoro. Ciò in considerazione del fatto che per gli insegnanti, andando a tasso ordinario, si potrà subito chiedere l'oscillazione in riduzione del 15% e, successivamente, fruire dell'oscillazione in riduzione dell'andamento infortunistico; facilitazioni non previste per il premio speciale. Per il personale Ata, il passaggio determinerà, in virtù di apposita riclassificazione, l'applicazione di un tasso più basso di quello attuale. Per gli alunni, vista la particolarità dei soggetti, restano le regole speciali.

L'Inail si appresta a dettare le regole operative e a fornire alle sedi in vista della decorrenza dal 1° novembre 2012 del nuovo regime ordinario le liste delle scuole interessate dalla novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Rc auto.** Regolamenti antifrode

# Denunce sinistri entro sette giorni

**Maurizio Caprino**

ROMA

■ Due passi verso l'attuazione delle misure antifrode Rc auto previste dal decreto liberalizzazioni di inizio anno (Dl 1/12): l'Isvap ha posto in pubblica consultazione gli schemi del regolamento sulla relazione annuale che le compagnie dovranno presentare sulle proprie attività antifrode e del provvedimento che taglia i tempi entro i quali i dati sugli incidenti vanno inseriti nella banca dati sinistri, gestita dallo stesso istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

Entrambi gli schemi si possono consultare sul sito web [www.isvap.it](http://www.isvap.it). Riguardo al primo, si possono inviare osservazioni entro il 25 luglio, mentre sul secondo c'è tempo fino al 22 luglio.

Nella relazione sull'attività antifrode, ciascuna compagnia dovrà riempire tre tipi di prospetti. Uno con dati di carattere generale sui sinistri provincia per provincia, distinguendo fra danni a cose e danni a persone ed evidenziando quelli «esposti al rischio di frode». Il secondo prospetto riassume i sinistri ge-

stiti con la procedura del risarcimento diretto, raggruppati territorialmente nelle tre macroaree in cui è divisa l'Italia ai fini del calcolo del forfait con cui la compagnia del responsabile dell'incidente rimborsa quella del danneggiato. Il terzo prospetto deve invece dare conto delle denunce/querelle, dell'eventuale costituzione di parte offesa o parte civile al processo dell'esito di quest'ultimo: i dati andranno distinti tra frodi sui sinistri e frodi assuntive (in pratica, dichiarazioni false al momento della stipula della polizza).

Lo schema di provvedimento sulle segnalazioni alla banca dati dei sinistri nasce dall'esigenza di rendere questi archivi più fruibili, visto che con il Dl liberalizzazioni la sua consultazione è fondamentale per determinare i termini per offrire il risarcimento: essi si possono bloccare per approfondimenti quando la banca dati evidenzia almeno due parametri anomali. Per questo, le compagnie avranno sette giorni anziché 20 per comunicare i dati dei sinistri all'archivio Isvap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**ODONTOBI**  
dental clinic  
Dir. Sanitario - Dott.ssa Emanuela Bianca



**Il resort del sorriso.**

**Il tuo sorriso, il nostro obiettivo.**

**ODONTOBI S.r.l.** Castelletto Ticino (No) - Tel. 0331962405/971413  
Email: [odontobi@odontobi.it](mailto:odontobi@odontobi.it) - [www.odontobi.it](http://www.odontobi.it)